

Milano, 06 SET. 2007

Alla società

Air Garda di Zamuner Umberto e Figli
Snc
Frazione Licola
Via Reginella 108
80078 Pozzuoli (Na)

e per conoscenza

All'Ufficio dell'Agenzia
delle Entrate di
Crema

Prot. 45933

Interpello n. 4374-2007

Oggetto Istanza di disapplicazione di norme antielusive ai sensi art. 37-bis comma 8 del DPR n. 600/1973

Norma antielusiva Art. 30 della legge n. 724/1994

Società Air Garda di Zamuner U. e Figli

Codice fiscale 01169980198

Sede Via Reginella 108, fraz. Licola – 80078 Pozzuoli (Na)

Con istanza presentata, irritualmente, all'Ufficio Locale di Pozzuoli, in data 22.3.2007, e pervenuta alla scrivente in data 10.7.2007, la società in oggetto ha chiesto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 37-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 30 della legge 23/12/1994, n. 724, recante disposizioni di contrasto all'utilizzo a fini elusivi di società non operative.

La società istante, costituita il 3.9.1998, ha come oggetto sociale l'acquisto di idrovolanti per adibirli a lavori aerei, anche di linea, per trasporto persone e, quindi, di pubblica utilità. Essa dichiara di essere proprietaria di un idrovolante "puro" (tipo Cessna Stationer U – 206 G, 300 cv), acquistato nel 1999. Nel 2002, in seguito alla mancata concessione dell'area demaniale sita nei pressi della località di Sirmione, la società stipulava, con l'Aero Club Como, un contratto di affitto, per depositare il velivolo, che successivamente veniva portato a Lezzeno. In questo periodo, come risulta dai documenti che si riferiscono agli anni 2003/2004, l'istante presentava diverse richieste a Comuni, Consorzi e Regione Lombardia, per la concessione o gestione di una superficie lacuale e di terra, per lo svolgimento della propria attività. In particolare, veniva presentata richiesta per la concessione demaniale per la realizzazione di un hangar in Lezzeno, alla Gestione associata del Lario e dei Laghi Minori: in seguito a denuncia, per occupazione del suolo demaniale senza le necessarie autorizzazioni e relativo ordine di demolizione della costruzione, la società, nel dicembre 2004 avanzava istanza per ottenere la sanatoria

ambientale/paesaggistica, che veniva rigettata dal Comune. Avverso tale provvedimento, l'istante presentava ricorso al Tar, che accoglieva la domanda, in via cautelare, di sospensione della demolizione; successivamente, presentava ricorso, anche, contro l'ordinanza di demolizione emessa dalla Provincia di Como. Recentemente, la società ha rivolto nuove istanze a Consorzi e Comuni (documenti dal 26 al 29, datati 2006). Veniva, poi, inoltrata denuncia dei fatti all'Autorità garante per la Concorrenza.

La società, pertanto, chiede la disapplicazione delle norme antielusive contenute nell'articolo 30 della L. n. 724 del 1994, in quanto ritiene di trovarsi nella oggettiva impossibilità di produrre i ricavi minimi richiesti dalla stessa norma al fine di superare il test di operatività.

Con riguardo alla fattispecie prospettata, si osserva quanto segue.

L'articolo 37-bis, comma 8, del DPR 600/1973, prevede che le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine, la norma mette a disposizione del contribuente la possibilità di presentare un'apposita istanza di disapplicazione con le modalità ed i termini di cui al DM n. 259 del 19 giugno 1998.

L'articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006, entrato in vigore il 4 luglio 2006, ha modificato l'articolo 30 della legge n. 724 del 1994. Per effetto della disposizione contenuta nel nuovo comma 4-bis dell'articolo 30, le società che non superano il test di operatività di cui al primo comma del medesimo articolo, vanno considerate "non operative", e possono ricorrere all'interpello di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del DPR 600/1973 al fine di ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive contenute nello stesso articolo 30.

Nel merito della questione in esame, si evidenzia che la società istante ha fornito motivazioni integranti cause oggettive di disapplicazione. Dall'istanza, emerge, infatti, che la società si sia attivata, nei confronti delle autorità amministrative e giudiziarie, per ottenere le prescritte autorizzazioni necessarie, e, quindi, per interrompere la fase di l'inattività in cui versa .

IL DIRETTORE REGIONALE

Accoglie l'istanza presentata dalla società Air Garda di Zamuner e Figli Snc, nel presupposto che i dati e gli elementi rappresentati siano completi e veritieri, che rispecchino in modo esauriente e fedele la specifica realtà dell'impresa sociale e, infine, che corrispondano a quelli effettivamente posti in essere ed evidenziati in dichiarazione. Fermo restando quanto appena rilevato, resta impregiudicata la potestà dell'Amministrazione di procedere ad ogni altra tipologia di accertamento diversa da quella basata sulle presunzioni di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 (ad esempio: accertamenti basati sugli studi di settore, accertamenti analitici-induttivi, accertamenti derivanti da indagini finanziarie, ecc.). Si precisa che la validità del presente provvedimento è limitata al periodo d'imposta 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE

Francesco Miceli

